



REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

REGIONE DEL VENETO

Venezia, martedì 6 dicembre 2011

Anno XLII - N. 92



Malo (Vi), Villa Zerbato Clementi.

Villa Zerbato Clementi fa parte di un prestigioso complesso edilizio del Sette-Ottocento, cresciuto attorno a una casa-torre al centro di un antico casale benedettino. L'edificio è oggi sede dell'Istituzione culturale "Villa Clementi", organo strumentale del Comune di Malo, costituita per l'esercizio dei servizi culturali. L'Istituzione ha come finalità primaria la gestione, lo sviluppo e la valorizzazione delle attività e del patrimonio culturale, storico e paesaggistico del territorio comunale, promuovendo la diffusione dell'informazione e del sapere e la crescita culturale e civile della comunità, sia sul piano umanistico che su quello scientifico.

(Foto Laura Maria Lunardon)

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 2011, n. 27

Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2010. 3

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 2011, n. 28

Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2011. 7

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 2011, n. 27

Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2010.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Variazioni di bilancio

1. Sono approvate le variazioni per l'importo complessivo di € 1.207.269,11, apportate in aumento agli stanziamenti di competenza e cassa dei capitoli dello stato di previsione dell'Entrata e della Spesa del Bilancio per l'esercizio 2010, elencati nella Tabella n. 1 allegata al presente articolo.

Art. 2

Conto del bilancio

1. È approvato il Conto del bilancio della Regione Veneto per l'esercizio finanziario 2010, di cui all'articolo 54, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, allegato alla presente legge, secondo le risultanze indicate negli articoli seguenti.

Art. 3

Entrate di competenza dell'esercizio 2010

1. Le Entrate derivanti da:

- entrate tributarie;
- contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti;
- entrate extra tributarie;
- alienazioni, trasformazione di capitale, riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale;
- mutui, prestiti o altre operazioni creditizie;
- contabilità speciali;

accertate nell'esercizio finanziario 2010 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano:

complessivamente stabilite in	€	13.941.482.755,30
delle quali sono state riscosse per	€	10.820.889.456,11
e sono rimaste da riscuotere per	€	3.120.593.299,19

Art. 4

Spese di competenza dell'esercizio 2010

1. Le spese per:

- gli organi istituzionali, le relazioni istituzionali, la soli-

darietà internazionale, la sicurezza e l'ordine pubblico, le risorse umane e strumentali;

- l'agricoltura e lo sviluppo rurale;
- lo sviluppo del sistema produttivo e delle piccole e medie imprese, il lavoro, l'energia, il commercio, il turismo;
- gli interventi per le abitazioni;
- la tutela del territorio, le politiche per l'ecologia, la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, il ciclo integrato delle acque, la protezione civile, la mobilità regionale;
- l'edilizia speciale pubblica, la tutela della salute, gli interventi sociali;
- la cultura, l'istruzione e la formazione, lo sport ed il tempo libero;
- i fondi indistinti, rimborsi e partite compensative dell'entrata, gli oneri finanziari e le partite di giro; impegnate nell'esercizio 2010 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano:

complessivamente stabilite in	€	14.505.329.465,51
delle quali sono state pagate per	€	10.263.402.989,26
e sono rimaste da pagare per	€	4.241.926.476,25

Art. 5

Residui attivi dell'esercizio 2009 e precedenti

1. I residui attivi provenienti dagli esercizi 2009 e precedenti e riportati a nuovo nell'esercizio 2010:

risultavano determinati in	€	12.654.844.066,12
dei quali nell'esercizio 2010 sono stati riscossi per	€	5.813.075.976,17
sono stati complessivamente riaccertati in più per	€	64.909.605,57
sono stati complessivamente riaccertati in meno per	€	175.240.961,83
e sono rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2010 per	€	6.731.436.733,69

Art. 6

Residui passivi dell'esercizio 2009 e precedenti

1. I residui passivi provenienti dagli esercizi 2009 e precedenti e riportati a nuovo nell'esercizio 2010:

risultavano determinati in	€	14.480.379.467,78
dei quali nell'esercizio 2010 sono stati pagati per	€	6.297.887.122,54
sono stati complessivamente riaccertati in meno per	€	233.739.426,83
e sono rimasti da pagare al 31 dicembre 2010 per	€	7.948.752.918,41

Art. 7

Residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2010

1. I residui attivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2010, risultano complessivamente stabiliti nelle seguenti somme:

- somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 2010 (articolo 3)
- | | | |
|--|---|------------------|
| | € | 3.120.593.299,19 |
|--|---|------------------|

Art. 8 - Residui passivi alla chiusura dell'esercizio 2010
 Art. 9 - Situazione di cassa
 Art. 10 - Situazione amministrativa
 Art. 11 - Conto patrimoniale
 Art. 12 - Dichiarazione d'urgenza

- La Prima commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 11 novembre 2011;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Costantino Toniolo, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 18 novembre 2011, n. 26.

Allegato

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il contesto di finanza regionale nel quale s'inserisce l'assestamento di bilancio della Regione Veneto per l'anno in corso è fortemente condizionato dagli effetti delle ultime manovre di risanamento della finanza pubblica, a partire dal decreto legge n. 78/2010 - che, riducendo i trasferimenti erariali alle Regioni per 4.000 milioni di euro (d'ora innanzi mln), ha drasticamente ridimensionato la politica d'intervento regionale - per continuare con le recenti manovre correttive, necessarie per fronteggiare la situazione di grave crisi economica internazionale, introdotte con i decreti legge n. 98 e n. 131/2011, che hanno incrementato il concorso delle autonomie territoriali al risanamento dei conti pubblici.

Sappiamo che l'ordinamento contabile (legge regionale n. 39/2001) assegna all'assestamento funzioni prettamente tecniche, dovendo:

- iscrivere a bilancio, sulla base delle definitive risultanze contabili relative all'esercizio precedente, contenute nel PDL di rendiconto 2010, i valori finali dei residui attivi e passivi, della giacenza di cassa e del saldo finanziario;
- applicare il suddetto saldo, negativo o positivo, rideterminando l'autorizzazione nell'esercizio in corso di operazioni di indebitamento a seguito di eventuali modificazioni negli equilibri di bilancio.

È comunque possibile apportare quelle variazioni negli stanziamenti di entrata e di spesa che si ritengano opportune in relazione all'andamento delle politiche regionali; variazioni da operare, tuttavia, compensando stanziamenti già allocati in bilancio: la legge di assestamento non può infatti dar vita a nuove linee di spesa, connotandosi, come avveniva in passato, quale "ulteriore manovra" ad esercizio inoltrato così come avveniva in vigenza del vecchio ordinamento contabile.

L'assestamento deve poi farsi carico di autorizzare nuove operazioni di indebitamento laddove la chiusura dell'esercizio precedente - com'è il caso del 2010 - evidenzia un disavanzo, che va necessariamente coperto per assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio.

Un breve cenno alle poste finali evidenziate dal PDL di rendiconto:

- i residui attivi e passivi sono determinati rispettivamente in 9.852 e 12.190,6 mln;
- il fondo cassa risulta pari a 1.361,4 mln;
- il saldo finanziario, determinato sommando i residui attivi con il fondo cassa e sottraendo i residui passivi, è negativo per 977,2 mln;
- l'ammontare definitivo delle spese a destinazione vincolata da riscrivere nel bilancio ammonta a 1.447,5 mln.

Le due ultime voci suonano indubbiamente come un campanello d'allarme, in quanto il disavanzo complessivo ereditato dal 2010 ammonta a 2.424,7 mln e va, come dicevo, obbligatoriamente coperto.

Ne deriva che con l'applicazione al bilancio corrente di tali poste l'autorizzazione alla contrazione di prestiti, prevista dall'articolo 5 della legge regionale n. 8/2011 (legge di bilancio 2011) in 1.274,2 mln, viene aumentata di 1.250,4 mln venendo quindi

TABELLA n. 1 ALLEGATA ALL'Art. 1 (Variazioni di Bilancio)			
VARIAZIONI APPORTATE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2010			
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA Variazioni in aumento degli stanziamenti di competenza e cassa:			Importo
Capitolo	UPB	Descrizione	
009832	Partite di Giro	RECUPERO DALL'I.N.P.D.A.P. DEL PREMIO DI FINE SERVIZIO ANTICIPATO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO (L.R. 29/06/1981, N. 38 - L.R. 10/06/1991, N. 12)	1.207.269,11
		TOTALE VARIAZIONE IN AUMENTO	1.207.269,11
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA Variazioni in aumento degli stanziamenti di competenza e cassa:			Importo
Capitolo	UPB	Descrizione	
092036	Partite di Giro	LIQUIDAZIONE PER CONTO DELL'I.N.P.D.A.P. DEL PREMIO DI FINE SERVIZIO AL PERSONALE DIPENDENTE COLLOCATO A RIPOSO (L.R. 29/06/1981, N. 38 - L.R. 10/06/1991, N. 12)	1.207.269,11
		TOTALE VARIAZIONE IN AUMENTO	1.207.269,11

(Gli allegati relativi alla presente legge saranno pubblicati in un successivo apposito supplemento al Bollettino ufficiale, ndr)

Dati informativi concernenti la legge regionale 2 dicembre 2011, n. 27

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Roberto Ciambetti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 12 luglio 2011, n.13/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 14 luglio 2011, dove ha acquisito il n. 188 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima commissione consiliare;

fissata in complessivi 2.524,7 mln (ovvero i 2.424,7 mln di cui sopra più i 100 mln autorizzati ad inizio anno per finanziare spese d'investimento).

La portata di tali cifre, a cui vanno sommati 1.300 mln di stock di debito contratto nel passato, fa intuire come la capacità teorica massima di indebitamento - tarata su un importo delle annualità di ammortamento che non superi il 25 per cento delle entrate tributarie regionali non vincolate - sia oramai esaurita.

Non va altresì sottaciuto che la chiusura dell'esercizio 2010 evidenzia anche aspetti rilevanti, utili, tra l'altro, a giudicare la bontà dell'azione amministrativa, ovvero:

- il mantenimento di un elevato livello di capacità d'impegno, cioè di quell'indicatore utile a valutare l'attendibilità delle previsioni di competenza sotto l'aspetto gestionale: nell'ultimo triennio si attesta infatti stabilmente su percentuali superiori all'80 per cento, sfiorando il 100 per cento se ci si riferisce all'area di bilancio soggetta al patto di stabilità; ad indicare che le strutture regionali hanno utilizzato pressoché interamente il budget di cui disponevano;
- la dinamica dell'indebitamento per il finanziamento di spese d'investimento: negli ultimi tre anni la Regione Veneto non ha contratto nuovi mutui potendo disporre di quell'elevata liquidità presso il tesoriere regionale di cui parlavo poc'anzi.

Riprendendo quanto dicevo in merito alle funzioni dell'assestamento, ribadisco che, oltre ad acquisire i risultati del rendiconto, può provvedere a variazioni di entrata e spesa necessarie - com'è il caso dell'esercizio in corso - per fronteggiare riduzioni di trasferimenti erariali introdotte dalle recenti manovre correttive; si tratta in particolare di 30 mln di mancati trasferimenti statali relativi agli oneri di ammortamento mutui per il trasporto pubblico locale (la Regione provvede con 13 mln) nonché della riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali (in questo caso la Regione si sobbarca l'onere di 17 mln).

Dispone poi alcune variazioni ritenute opportune alla luce dell'andamento delle politiche regionali operando, in via compensativa, tra gli stanziamenti di spesa allocati nel bilancio; a tal proposito, il processo di razionalizzazione della spesa operato negli ultimi tempi ha consentito di registrare disponibilità finanziarie che vengono principalmente convogliate a:

- fornir copertura agli ammortamenti non sterilizzati in ambito sanitario (41,5 mln);
- finanziare investimenti nel settore sanitario (12 mln);
- finanziare il trasporto pubblico regionale su gomma (13 mln) e su rotaia (3 mln);
- interventi di protezione civile (4,2 mln);
- interventi di difesa idrogeologica (4 mln);
- attività dei centri di formazione professionale (3 mln);
- rivitalizzare il sistema commerciale distributivo nei centri storici (2,5 mln);
- finanziare i programmi comunitari (2 mln);
- promuovere l'immagine del turismo veneto (1,2 mln).

La Prima Commissione consiliare, nella seduta dell'11 novembre 2011, effettuate le consultazioni generali il 10 novembre 2011 e acquisiti i pareri delle altre Commissioni consiliari, ha concluso i propri lavori in ordine ai due progetti di legge approvandoli a maggioranza.

Sul PDL 188 relativo al Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2010 hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari LV-LN-P e PDL, hanno espresso voto contrario i rappresentanti dei gruppi consiliari PDV e Federa-

zione della Sinistra Veneta-PRC, si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi consiliari Unione Nordest e IDV.

Sul PDL 210 relativo all'Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2011 hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari LV-LN-P e PDL, hanno espresso voto contrario i rappresentanti dei gruppi consiliari PDV, IDV e Federazione della Sinistra Veneta-PRC, si è astenuto il rappresentante del gruppo consiliare Unione Nordest.”;

3. Struttura di riferimento

Direzione ragioneria e tributi

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 2011, n. 28

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Articolo 1

1. Con la presente legge è approvato l'assestamento del bilancio regionale per l'esercizio 2011 sulla base delle definitive risultanze contabili relative all'esercizio 2010, secondo quanto indicato nei successivi articoli.

Articolo 2

1. Ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, il saldo finanziario negativo risultante alla chiusura dell'esercizio 2010 è determinato in euro 977.231.217,89. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.

2. Il fondo iniziale di cassa è rideterminato in euro 1.361.418.143,89.

3. I residui attivi e passivi sono rideterminati negli importi singoli e complessivi riportati nell'allegata Tabella A.

Articolo 3

1. L'importo complessivo delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, di cui all'elenco 1, è definitivamente determinato in euro 1.447.530.322,16.

Articolo 4

1. Conseguentemente all'applicazione del saldo finanziario negativo, di cui all'articolo 2, e delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, di cui all'articolo 3, il disavanzo di cui all'articolo 5 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 8, è rideterminato in euro 2.524.761.540,05. Di detto ammontare è dato riscontro:

- a) per euro 100.000.000,00 nell'allegato "Quadro dimostrativo del rispetto del vincolo relativo all'indebitamento autorizzato" alla legge regionale 18 marzo 2011, n. 8;
- b) per euro 2.424.761.540,05 nella Tabella F "Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2011 per spese di investimento da finanziarsi mediante ricorso all'indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati", allegata alla presente legge.

2. Per far fronte al maggior disavanzo determinatosi a seguito dell'applicazione delle definitive risultanze contabili

relative all'esercizio 2010, la Giunta regionale è autorizzata per l'anno 2011 a contrarre prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, d'importo complessivo non superiore ad euro 1.250.471.230,64 (upb E0174) alle medesime condizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 8.

3. L'onere annuale relativo all'ammortamento di cui al comma 2, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 78.703.000,00 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2012 e 2013 nella parte spesa del bilancio pluriennale 2011-2013 (upb U0199).

4. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 1 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7, è rideterminato in complessivi euro 2.524.761.540,05, al netto di quanto necessario al rifinanziamento dell'estinzione di prestiti in ammortamento.

Articolo 5

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 2011, di cui alla Tabella n. 1 annessa alla legge regionale 18 marzo 2011, n. 8, sono apportate le seguenti variazioni come da allegata Tabella B "Variazioni allo stato previsionale dell'entrata 2011":

	Competenza	Cassa
<i>Variazione netta:</i>	1.239.040.051,78	620.659.759,75

Articolo 6

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2011 di cui alla Tabella n. 2 annessa alla legge regionale 18 marzo 2011, n. 8 sono apportate le seguenti variazioni come da allegata Tabella C "Variazioni allo stato previsionale della spesa 2011":

	Competenza	Cassa
<i>Variazione netta:</i>	1.239.040.051,78	620.659.759,75

2. In considerazione delle variazioni della spesa di cui al comma 1, la Tabella A allegata alla legge regionale 18 marzo 2011, n. 7, riguardante gli importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, è modificata ed integrata per effetto delle variazioni indicate nell'allegata Tabella D "Variazione alla Tabella A della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Rifinanziamento di leggi settoriali di spesa"".

Articolo 7

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore dal primo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di

osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 2 dicembre 2011

Luca Zaia

INDICE

Articolo 1
 Articolo 2
 Articolo 3
 Articolo 4
 Articolo 5
 Articolo 6
 Articolo 7

Dati informativi concernenti la legge regionale 2 dicembre 2011, n. 28

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Roberto Ciambetti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 26 ottobre 2011, n. 20 /ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 3 novembre 2011, dove ha acquisito il n. 210 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima commissione consiliare;
- La Prima commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 11 novembre 2011;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Costantino Toniolo, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 23 novembre 2011, n. 27.

2. Relazione al Consiglio regionale

(Per la relazione si veda il testo della relazione alla legge regionale n. 27 del 2 dicembre 2011, pubblicata in questo stesso Bollettino, ndr)

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 21 della legge regionale n. 39/2001 è il seguente:

“Art. 21 - Assestamento del bilancio.

1. Il Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, approva con legge l'assestamento del bilancio sulla base delle definitive risultanze contabili relative all'esercizio precedente.

2. Con l'assestamento del bilancio si provvede:

- a) alla determinazione dell'ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
- b) alla determinazione dell'ammontare della giacenza di cassa risultante alla chiusura dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce;
- c) alla determinazione del saldo finanziario positivo o negativo risultante alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
- d) alle variazioni degli stanziamenti di cassa necessarie a seguito della determinazione dei residui di cui alla lettera a);
- e) all'applicazione del saldo positivo o negativo, così come definitivamente determinato alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce e alle variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa necessarie in correlazione all'applicazione del saldo stesso;
- f) ad eventuali altre variazioni negli stanziamenti di entrata e di spesa ritenute opportune in relazione all'andamento delle politiche regionali.

3. La legge di assestamento può autorizzare operazioni di indebitamento nel maggiore limite, rispetto a quello stabilito dalla legge finanziaria, commisurato al peggioramento dell'equilibrio del bilancio, verificatosi nel corso dell'esercizio di riferimento, conseguente al minore saldo positivo o al maggiore saldo negativo definitivo dell'esercizio precedente o conseguente alla gestione delle entrate e delle spese di competenza.

4. L'assestamento del bilancio non può essere approvato prima che sia stato presentato al Consiglio regionale il rendiconto generale dell'esercizio finanziario precedente a quello di riferimento del bilancio di previsione annuale.”

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 8/2011 è il seguente:

“Articolo 5

1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nell'esercizio, è autorizzata per l'anno 2011 la contrazione di prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o di altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, d'importo complessivo non superiore a euro 1.274.290.309,41 (upb E0137, upb E0174), nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, lettera a), dell'articolo 14 della legge regionale di contabilità. Di detto ammontare è dato riscontro:

- a) per euro 100.000.000,00 nell'allegato Quadro dimostrativo di cui al comma 2, lettera b) dell'articolo 13 della legge regionale di contabilità;
- b) per euro 1.174.290.309,41 nell'allegata Tabella “Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al

2011 per spese d'investimento da finanziarsi mediante ricorso ad indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati”.

2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre i prestiti di cui al comma 1 per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso iniziale fisso o variabile annuo non superiore al 7 per cento.

3. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei prestiti è garantito mediante l'iscrizione nei bilanci di previsione della Regione, per tutta la durata dell'ammortamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti alle previste scadenze.

4. In via sussidiaria, la Regione potrà dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti finanziatori, ovvero della banca incaricata dei pagamenti a favore degli obbligazionisti, delle rate di ammortamento dei prestiti alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate proprie riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma.

5. L'onere annuale relativo all'ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 79.122.000,00 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2012 e 2013 nella parte spesa del bilancio pluriennale 2011-2013 (upb U0199).”.

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 7/2011 è il seguente:

“Art. 1 - Quadro finanziario di riferimento.

1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” è fissato, in termini di competenza, in euro 1.274.290.309,41 per l'esercizio 2011.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione bilancio